

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1960

(28^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807) (D'iniziativa dei senatori Terracini ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 411, 412
AZARA, relatore	411
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	411

« Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » (994) (D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	404, 408, 411
CORNAGGIA MEDICI	409
MONNI	409
RICCIO, relatore	404, 406, 408, 410
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	405, 406, 408, 410
TERRACINI	406, 409
TESSITORI	410
ZELIOLI LANZINI	404, 406, 409

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1029) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 412, 416
ROMANO f.f. relatore	412
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	416

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Leone, Magliano, Massari, Monni, Pelizzo, Riccio, Romano Antonio, Sand, Terracini e Tessitori.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

P E L I Z Z O , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » (994)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ».

Come i colleghi certamente ricordano, in precedenti sedute la discussione del disegno di legge fu rinviata, in attesa che venissero superati gli ostacoli relativi alla mancanza di una regolare copertura finanziaria per la spesa preveduta nel provvedimento stesso.

A quanto mi ha riferito il senatore Zelioli Lanzini, sembra che la 5ª Commissione abbia fatto un passo avanti verso la soluzione del problema.

R I C C I O , *relatore*. Comunico agli onorevoli colleghi che il senatore Zelioli Lanzini ha elaborato, d'accordo con il senatore Paratore, rappresentante della 5ª Commissione, degli emendamenti da apportare al testo del disegno di legge; tali emendamenti ritengo che siano quanto mai opportuni e tali da metterci in grado di approvare, al più presto, il provvedimento in esame.

Proporrei, pertanto, se l'onorevole Presidente è d'accordo, che lo stesso senatore Zelioli Lanzini ne desse lettura e li illustrasse, e che, in seguito, si sentisse, in proposito, il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Concordo perfettamente con quanto ha proposto il senatore Riccio; faccio tuttavia rilevare agli onorevoli colleghi che, ufficialmente, dalla 5ª Commissione non è ancora pervenuto alcun nuovo parere che revochi il parere negativo precedentemente espresso.

R I C C I O , *relatore*. Poichè si tratta di emendamenti che ricadono nella sfera di competenza della 5ª Commissione ritengo che sia opportuno darne oggi lettura, richiedendo successivamente, d'urgenza, il parere della Commissione finanze e tesoro.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Desidero innanzi tutto ricordare agli onorevoli colleghi che il nostro caro e compianto amico senatore Zoli aveva manifestato l'intenzione di proporre un disegno di legge a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Egli si riservava di farlo non appena conclusa la lunga fatica della sua relazione sul piano decennale per la scuola; sopravvenne, purtroppo, la sua dolorosa scomparsa e trascorse, così, il tempo utile per segnalare il disegno di legge alla Ragioneria generale dello Stato, affinché avesse ad inserirlo nel bilancio generale del Tesoro.

Pertanto, quando il disegno di legge venne, finalmente, proposto, si notò, con grande sorpresa, che la voce « Contributo di lire 10 milioni a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » era stata cancellata dal bilancio 1960-61, appunto perchè il provvedimento stesso non era stato presentato in tempo.

Da questa situazione è derivata tutta la procedura, vorrei dire, di moratoria che, tuttavia, ritengo sia stata gradita, in un certo senso, al Sottosegretario di Stato, senatore Spallino, dal momento che egli, giustamente, desiderava che fosse fatta un po' di luce sul modo in cui venivano spesi ed amministrati questi contributi dello Stato.

Esiste una cattiva fama, senatore Spallino, la convinzione che il denaro dello Stato si sperperi; al contrario, ritengo che non si debba sempre pensare che tutto quanto lo Stato elargisce o, meglio, eroga a favore di iniziative di questo tipo venga dissipato.

Tale sensazione, probabilmente, si determina in quanto non viene offerta alcuna giustificazione del modo in cui vengono spesi i denari: a tal proposito, anche il senatore Paratore, quale membro del Consiglio direttivo del Centro, ebbe a dolersi di questa ombra e volle, da eminente controllore delle finanze dello Stato, approfondire la questione, non

solo avanzando le sue istanze in merito al nuovo Presidente del Centro stesso, onorevole De Pietro, il quale diede al riguardo le maggiori assicurazioni, ma suggerendo anche che venisse inserito nel disegno di legge un articolo che prevedesse l'obbligo, da parte del Centro, di presentare un rendiconto delle spese agli organi dello Stato.

Questo è, appunto, quanto è stato fatto.

La copertura per il contributo a favore dell'ente è stata fortunatamente trovata, in quanto il senatore Paratore se ne interessò presso la Ragioneria dello Stato proprio nel momento in cui si proponevano le variazioni al bilancio ed ebbe, pertanto, il modo di far rientrare la spesa relativa per l'anno corrente nel provvedimento di variazione al Bilancio 1959-60.

Propongo, pertanto, di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge in esame con il seguente: « La copertura del predetto contributo è prevista nel provvedimento di variazione al bilancio 1959-60 in seguito alle maggiori entrate ».

Tale emendamento prevede la copertura dell'onere di lire 16 milioni per un solo anno, mentre per gli anni successivi si provvederà in seguito; su di esso, inoltre, occorrerà richiedere il parere della 5^a Commissione, e senza dubbio si preoccuperà il Presidente Bertone di accertare se quanto è previsto risponde a verità.

Propongo, inoltre, un secondo emendamento tendente a sostituire la dizione dell'articolo 3 con la seguente: « Ogni anno la Presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione che dovrà contenere le somme delle entrate e delle spese dell'istituto ». Ritengo che tale emendamento riuscirà particolarmente gradito al Sottosegretario di Stato Spallino.

La formula di quest'ultimo emendamento mi è stata suggerita dallo stesso senatore Paratore; se gli onorevoli colleghi vorranno modificarla, sono nel loro pieno diritto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole signor Presidente, non vorrei assolutamente apparire il contraddittore del senatore Zelioli Lan-

zini, nè, tanto meno, essere in polemica con lui. Tuttavia, dal momento che egli mi ha fatto l'onore di citarmi numerose volte a proposito del disegno di legge in discussione, facendomi apparire non solo come severo custode delle finanze dello Stato, del che sarei lietissimo se ne avessi la capacità, ma, soprattutto, come persona che voglia mettere, sotto la giustificazione di tutelare le finanze dello Stato, un ostacolo dall'approvazione del provvedimento, voglio essere estremamente chiaro nell'affermare come non sia vero che abitualmente si sperperino i denari dello Stato. Certo è che talvolta ci siamo trovati di fronte a situazioni di emergenza e di necessità; comunque, nel caso specifico del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, debbo ripetere quanto già dissi in precedenza. Cioè, che, nel merito, noi riconosciamo l'utilità di questo ente: tuttavia, bisognava e bisogna che esso abbia, per quel che riguarda la sua economia e le sue finanze, una impostazione più regolare di quanto fino a questo momento non sia apparso.

Questo è confermato dal fatto che lo stesso senatore Paratore ha chiesto che gli venissero mostrati i rendiconti e da essi è risultato, tra l'altro, che per un solo congresso sono stati spesi 3.900.000 lire.

Ritengo che la Commissione mi darà atto che, in sostanza, è pur necessario controllare tali spese, quando si tratta di pubblico denaro.

La copertura, benchè per un solo anno, è stata trovata, ed il Governo ne è ben lieto; tuttavia, solo se l'articolo 3 verrà emendato in modo da far coincidere quelle che sono le esigenze del Centro con le esigenze del controllo e della giustizia distributiva, il Governo non avrà alcuna ragione di opporsi all'approvazione del disegno di legge.

Inoltre, vorrei far osservare, nel merito, al senatore Zelioli Lanzini che è necessario apportare un emendamento innanzitutto all'articolo 1, in quanto esso prevede una proroga di cinque anni nella concessione del contributo, mentre la copertura, in seguito allo emendamento proposto dal senatore Zelioli Lanzini all'articolo 2, è prevista per un solo anno.

Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento il Governo non ha osservazioni da fare, salvo la necessità del parere della 5ª Commissione che il Presidente avrà cura di richiedere al più presto.

Desidererei, infine, che all'articolo 3, proposto dal senatore Zelioli Lanzini, venisse data una diversa formulazione. Il nuovo testo emendato dell'articolo 3 prevede, infatti, che ogni anno la Presidenza del Centro presenti una relazione concernente le spese dell'istituto, ma non è stabilito in quale momento questo debba avvenire.

Secondo tale articolo, inoltre, la relazione dovrà essere presentata al Ministro di grazia e giustizia, ma mi sembra che il Ministro di grazia e giustizia non sia un revisore dei conti; ritengo, pertanto, che, trattandosi di esaminare la utilità e la opportunità delle spese sostenute dall'ente, sia opportuno affidare tale incarico ad un ufficio, il quale potrebbe essere, ad esempio, la Direzione generale degli affari civili. Comunque, la Commissione stabilirà, come meglio crede, a chi debba essere affidato tale incarico.

Mi sembra inoltre che la parola « relazione » vada sostituita con l'altra « rendiconto », in quanto, a mio parere, la prima non esprime compiutamente la necessità di dare una giustificazione delle spese del pubblico denaro per un'opera la cui utilità, tuttavia, viene riconosciuta nel modo più assoluto.

Desidero ricordare, in proposito, quanto ebbe a dire il senatore Tessitori nella prima seduta nella quale si discusse questo disegno di legge (24 maggio 1960): « A questo proposito mi ripromettevo di proporre un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: " Ogni anno il Centro invierà, con una sua relazione illustrativa, il proprio bilancio al Ministero del tesoro ", in modo che il Ministero stesso possa vedere se e come sono stati spesi i denari erogati ».

ZELIOLI LANZINI. Non mi sono permesso di modificare il testo suggeritomi dal senatore Paratore, ma, naturalmente, i colleghi sono arbitri di farlo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Siamo tutti protesi a cercare la forma migliore, in quanto, almeno per un anno, non vogliamo negare la concessione del contributo a favore del Centro, ma, nello stesso tempo, vogliamo avere, e questo lo dico come rappresentante del Governo, la sicurezza e le certezze che i denari vengano spesi nell'interesse pubblico.

Riassumendo, mi dichiaro d'accordo con il senatore Zelioli Lanzini per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo da lui proposto all'articolo 2, chiedo che venga modificato correlativamente l'articolo 1 ed, infine, che venga data una migliore e più adeguata formulazione all'articolo 3 proposto sempre dal senatore Zelioli Lanzini.

Con quanto ho detto, non ho inteso fare torto alcuno alla memoria venerata del nostro amico e Presidente senatore Zoli, il quale, tuttavia, a quanto mi consta, non ha lasciato traccia del proposito cui ha accennato in precedenza il senatore Zelioli Lanzini.

Concludo con il dichiarare che il Governo, pur con la limitazione e la precisazione da me proposta, non si oppone all'approvazione del disegno di legge in discussione.

RICCIO, *relatore*. Proporrei di stabilire che i rendiconti vengano inviati al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero del tesoro, nonchè depositati nelle segreterie del Senato e della Camera dei deputati, come avviene per gli enti statali e parastatali.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo riguardo, mi rimetto alla Commissione.

TERRACINI. Mi rammarico di essere arrivato in ritardo, ma questo è avvenuto per un motivo collegato alla questione in esame. Rientro, infatti, da Milano dove, da due giorni, è in corso un congresso internazionale sullo sviluppo della tecnica e le sue ripercussioni sociali nella vita italiana, organizzato, appunto, dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Dirò subito che si tratta di un congresso di grande importanza al quale prendono parte delegazioni di quasi tutti i paesi d'Europa

ed anche di molti paesi d'America: il congresso è stato aperto da un discorso del Ministro Colombo e, per sei giorni, si svolgerà a Milano al Museo delle scienze.

Tale congresso è stato organizzato dal Centro, mentre il Municipio di Milano ha assunto i compiti amministrativi e funzionali ed il Centro nazionale delle ricerche ha diretto i lavori preparatori.

Ho ritenuto opportuno fare questa premessa per sottolineare l'importanza e la serietà del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e, quindi, la giustezza di ogni deliberazione, verso la quale la Commissione mi pare che sia già avviata, di concorrere alle necessità funzionali, specialmente amministrative e finanziarie, dell'ente.

Tuttavia, da alcune frasi che ho ascoltato poco fa, ho ricevuto un'impressione, non dirò strana, ma certo di sorpresa; a me pare, infatti, che, nei confronti del Centro, si intenda disporre alcune forme, sulle quali, se si trattasse di disposizioni previste da leggi dello Stato ed applicate a tutti gli enti che, sotto qualunque forma, ricevono un piccolo contributo da parte dello Stato, non discuterei, ma che, altrimenti, a mio avviso, potrebbero apparire lesive, certo involontariamente, ed umilianti per le persone le quali, praticamente, disporranno di questi fondi.

Il Centro, come i colleghi sapranno, è stato presieduto, fino alla sua scomparsa, dal Presidente De Nicola ed è attualmente presieduto dall'ex collega De Pietro, che tutti noi conosciamo perfettamente; ora, è chiaro che la presenza di tali personalità dà di per sé la garanzia che anche l'ultimo centesimo che venga posto a disposizione dell'ente, non potrà essere impiegato che nella maniera non solo più corretta, ma certamente più utile e regolamentare.

Inoltre, è opportuno tenere presente che il necessario contributo che il Centro ha sollecitato dallo Stato e che lo Stato, come io spero, concederà all'ente, non rappresenta lo unico provento per mezzo del quale esso funziona: basta considerare, infatti, che solo il congresso cui ho accennato in precedenza verrà a costare all'ente assai di più della somma di 16 milioni che si dispone di concedere annualmente con il presente disegno di legge,

non fosse altro per le spese necessarie alla ospitalità dei delegati stranieri e per tutta l'organizzazione relativa.

Dalla stessa relazione che precede il disegno di legge, risulta che all'ente danno sovvenzioni il Comune e l'Amministrazione provinciale di Milano, nonchè istituti bancari ed industriali, i quali, nel complesso, stanziavano un contributo annuo molto superiore a quello proposto nel disegno di legge in discussione.

In seguito a queste considerazioni, pongo agli onorevoli colleghi il seguente quesito, prescindendo da ogni problema di fiducia personale, che non può mancare: di fronte alla situazione che conosciamo, è, a vostro parere, giustificata la disposizione (per la quale è anche difficile trovare la forma e il meccanismo adatti) secondo cui solo questo ente dovrebbe presentare un rendiconto delle spese?

A me, ripeto, tale disposizione fa una strana impressione.

Ritengo, inoltre, che sia necessario non limitare il contributo ad un solo anno, in quanto, se si vuole assicurare ad un ente, ad una istituzione, una certezza di continuità, non si possono porre delle scadenze così brevi. Il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sta preparando l'organizzazione di una larga partecipazione italiana al congresso di diritto internazionale che si terrà a Lisbona nel febbraio del prossimo anno; pare a voi possibile, onorevoli colleghi, che debba subordinare le sue deliberazioni in merito, lo sviluppo degli studi, il procacciamento del materiale, il numero dei delegati da inviare, al fatto che, in futuro, si decida o meno per il prossimo anno lo stanziamento del contributo?

A mio parere, non si può frenare in tal modo l'attività di un organismo se si riconosce che esso è degno, utile e fa onore agli studi e alla scienza italiana.

Per molti altri enti, certamente non più importanti, esistono leggi che stabiliscono non per cinque anni, ma in permanenza, un contributo; il giorno in cui questi enti non si dimostreranno più meritevoli di tale contributo interverrà una disposizione che lo interromperà.

Ora, se noi, al contrario, stabilissimo che ogni anno bisognerà riprendere in esame l'opportunità di dare il contributo all'ente in questione, non soltanto mancheremmo di rispetto ad alte personalità del nostro Paese, che lo meritano, ma impediremmo a questo organismo di dare ciò che può dare.

Par tale motivo, io ritengo che sia opportuno conservare la disposizione del testo relativa al contributo per la durata di cinque anni.

Infine, come ho detto, non mi sembra giusto stabilire la subordinazione di questo ente a un controllo che non potrebbe non essere interpretato come un atteggiamento di sfiducia, o quanto meno di riserbo, nei confronti di coloro che lo dirigono.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non posso permettere che la Commissione rimanga sotto la impressione delle parole del senatore Terracini, e debbo dire che tali parole mi hanno sorpreso moltissimo, poichè nessuno qui ha fatto questione di fiducia nei confronti del Centro nè delle persone che lo dirigono.

Il senatore Terracini, che è così geloso custode del denaro pubblico, dice oggi che noi, per ragioni di riguardo verso il Centro, dovremmo non soltanto largheggiare, ma anche astenerci dal controllare in qualsiasi modo l'impiego del denaro concesso.

Ebbene, mi pare che se noi agissimo in questo modo verremmo veramente a ledere quelli che sono i doveri dei legislatori nel disporre del pubblico denaro. Desidero pertanto affermare che non si fa, da parte del Governo, alcuna questione di fiducia; esiste, nel Governo, la dovuta considerazione per l'opera del Centro, ma esiste anche l'esigenza di dimostrare l'utilità della erogazione. Si potrebbe discutere molto, senatore Terracini, sul contributo a una spesa che non si sa come viene attuata, tanto è vero che lo stesso senatore Paratore ha riconosciuto in questo caso la necessità del rendiconto.

La Commissione agisca liberamente, il Governo non dirà più nulla. Sia ben chiaro, però, che non si fa alcuna questione di fiducia, bensì di responsabilità nei confronti del denaro del popolo italiano.

RICCIO, *relatore*. Faccio presente che devieremmo dalla retta linea della discussione se la continuassimo sulla base delle osservazioni fatte dal senatore Terracini, e ciò per due motivi.

Anzitutto, mi pare che non sia sostanzialmente valida l'osservazione relativa alla questione della fiducia nelle persone. Si tratta, in questo caso, di un ente di fatto, non parastatale nè governativo, retto cioè da norme che non possono imporgli una determinata direzione; perciò sarebbe pessima soluzione il dare o non dare a seconda che facciano parte di esso determinate persone. Oggi vi sono delle persone verso le quali nutriamo il massimo rispetto e la massima considerazione, ma domani potrebbero non esserci più: ed allora come comportarci?

In secondo luogo, ci troviamo di fronte a un disegno di legge per il quale non possiamo prescindere dal parere della Commissione finanze e tesoro, la quale ci ha già fatto sapere che non darà parere favorevole ove il testo non venga modificato in una determinata direzione.

Non si tratta perciò di decidere quanto vogliamo concedere; dobbiamo necessariamente subordinare la nostra decisione al parere della Commissione finanze e tesoro, parere che, secondo quanto ha riferito il senatore Zelioli Lanzini, potrà essere favorevole qualora venga accettata la modifica da lui proposta e che io, come relatore, propongo alla Commissione di accettare unitamente agli emendamenti presentati dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini non era presente quando discutemmo a lungo, nel corso di precedenti sedute, su questo disegno di legge e ci trovammo di fronte al parere contrario della Commissione finanze e tesoro. Desidero perciò, se la Commissione permette, dargli qualche schiarimento.

Quando fu elaborato questo provvedimento era previsto nel bilancio del Ministero del tesoro un capitolo apposito in favore del Centro; senonchè, quando il disegno di legge è venuto all'esame della Commissione, ci siamo trovati nella situazione di veder attribuita la spesa relativa ad un capitolo di bilancio che non esiste più. Si pensò allora di addossare la

spesa al Ministero della sanità, ma non essendo ancora stato approvato il bilancio di tale Ministero, non è stato naturalmente possibile modificarlo; donde la necessità di trovare un compromesso, sia pure formale, per poter venire incontro alle necessità del Centro, che il senatore Terracini ha così bene ricordato e di cui la Commissione, a cominciare dal Presidente, si rende pienamente conto. Pregammo pertanto il senatore Paratore, che è fra i proponenti del disegno di legge, di trovare una formulazione che potesse conciliare le esigenze del bilancio e quelle del Centro; da ciò è nato l'emendamento che il senatore Paratore ha concordato con la 5ª Commissione e con la Ragioneria generale dello Stato.

È chiaro, pertanto, che non si può porre nuovamente in discussione la questione relativa ai cinque anni, senza con ciò rendere vano il lavoro fatto presso la Commissione finanze e tesoro.

TERRACINI. Ringrazio il Presidente di queste delucidazioni.

CORNAGGIA MEDICI. Voglio anzitutto assicurare al Sottosegretario Spalino che, avendo io personalmente portato in visione al compianto Presidente Zoli una bozza del disegno di legge, egli mi disse che l'avrebbe presentato dopo aver portato a termine il lungo e nobile lavoro per il piano decennale della scuola.

Essendo anch'io intervenuto al Congresso di cui ha parlato il senatore Terracini, proprio come rappresentante del Senato, ho potuto constatarne la serietà. Ebbene, in tale occasione il Presidente del Centro, onorevole Michele De Pietro, mi disse di pregare il senatore Paratore di riesaminare, se possibile, la questione del periodo di proroga, nel senso di lasciare immutati i cinque anni. Io faccio rispettosamente presente questo desiderio del nostro tanto caro collega che non fa ora più parte del Senato.

ZELIOLI LANZINI. Si potrebbe allora dire semplicemente all'articolo 1: « È prorogata con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61 la concessione di un

contributo... » Così per quest'anno provvediamo con la copertura suggerita dal senatore Paratore, e in seguito sarà il Tesoro a iscrivere in bilancio questa spesa.

MONNI. Questo è un provvedimento che ha l'appoggio di persone che noi stimiamo moltissimo, tutte persone di cuore che indubbiamente si sono preoccupate soprattutto della finalità che esso si propone; fare in modo che non cessi dal funzionare questo Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale che è stato ritenuto utile e che, secondo le ultime dichiarazioni del senatore Terracini, sta anche dimostrando una particolare attività.

Non vorrei però che si facesse confusione fra quello che è il fine di questo ente e quelli che sono i mezzi coi quali noi ci proponiamo di fargli raggiungere questo fine. È evidente che, per quanto riguarda i mezzi, noi dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per ottenere una buona legge, una legge giusta; questa è la preoccupazione che dobbiamo sempre avere in questo e in tutti i casi. Accettiamo tutti i buoni suggerimenti che possono ovviare alle difficoltà che si sono presentate; ma mi sembra, che non sia ovviare alle difficoltà il dire che tacere sulla durata del contributo sia la soluzione migliore, poichè in tal modo la proroga risulta indefinita, può essere anche di vent'anni!... Inoltre, l'emendamento or ora suggerito è di natura così vasta che fa sorgere il problema se sia opportuno o meno stabilire la durata indefinita dell'ente stesso.

Il senatore Terracini si è preoccupato affinché l'ente e i dirigenti di esso non soffrano offesa dalla regola che si vuole ora introdurre relativa al rendiconto. Il senatore Terracini ha ragione quando dice che in Italia non sono pochi gli enti, e taluni veramente inutili come noi ben sappiamo, che non danno alcun conto di ciò che lo Stato loro affida. E l'ente in questione non è certo uno di quegli enti che sciupano il denaro o che non ne rendono conto moralmente, anche se non con un pezzo di carta che poi nessuno leggerebbe. Noi parlamentari generalmente pretendiamo la presentazione dei rendiconti che nessuno poi si cura di andare a vedere, o sol-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 28^a SEDUTA (30 giugno 1960)

tanto qualcuno, raramente. Rammento il rumore che si faceva un tempo per i rendiconti della Cassa del Mezzogiorno, che spendeva e spende centinaia di miliardi; vorrei domandare alla coscienza degli egregi colleghi se taluno di loro, avuti tali rendiconti, li ha mai letti da cima a fondo. Forse qualche pagina, per quanto concerneva magari un lavoro regionale, del proprio collegio, ma non credo che alcuno si sia mai proposto di controllare se il denaro della Cassa del Mezzogiorno è stato tutto bene speso e bene utilizzato.

Si potrebbe fare a meno del rendiconto anche in questo caso; io penso che gli amici del Centro nazionale non ne approfitteranno, penso che non abuseranno della nostra fiducia.

Concludendo, io ritengo che sarebbe meglio lasciare il testo così com'è, piuttosto che prorogare indefinitamente il contributo. Si potrebbe però fare un testo migliore e dire semplicemente che il contributo è concesso per l'esercizio finanziario 1960-61, senza parlare di proroga, con l'impegno che, se si troverà la copertura, prorogheremo immediatamente la concessione del contributo.

RICCIO, *relatore*. Questa potrebbe essere la formula più corretta.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

A mio avviso, l'articolo 1 potrebbe apparire come provvedimento di natura provvisoria; propongo, pertanto, di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente: « È concesso con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61 un contributo di lire 16 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 alla Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " con sede in Milano ».

RICCIO, *relatore*. Non sono del parere di mantenere le parole « con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61 », in quanto questo importa una certa continuità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il senatore Riccio; pertanto, il testo dell'articolo 1 da me proposto è il seguente: « È

concesso un contributo di lire 16 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 all'associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " con sede in Milano ».

Mi dichiaro senz'altro favorevole, ripeto, all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal senatore Zelioli Lanzini, mentre, per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proporrei la seguente formulazione: « Alla fine dell'esercizio finanziario la Presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia un rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto ».

RICCIO, *relatore*. Come ho già in precedenza accennato, proporrei che tale rendiconto venisse depositato anche nelle segreterie della Camera dei deputati e del Senato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che tale disposizione non sia necessaria.

TESSITORI. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, proporrei che invece di « rendiconto » si parlasse di « relazione con allegato rendiconto ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto senz'altro il suggerimento del senatore Tessitori: pertanto, il testo dell'articolo 3 potrebbe essere il seguente: « Alla fine dell'esercizio finanziario la Presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto ».

TESSITORI. Desidererei fare una proposta che spero i colleghi riterranno valida.

Ci troviamo di fronte al problema della copertura, la quale, infatti, secondo il parere ufficiale della 5^a Commissione è relativa soltanto ad un esercizio finanziario: pertanto, se noi stabilissimo la concessione del contributo di lire 16 milioni all'anno per 5 anni, per 4 anni emetteremmo un assegno a vuoto nei confronti dell'istituto.

Tuttavia, dato che l'intenzione di tutti noi, qualora si fosse trovata la copertura relativa, era quella di assicurare all'istituto il contributo per un quinquennio, proporrei di presentare un ordine del giorno nel quale si inviti il Ministro del tesoro a tenere presente quanto sopra nella compilazione dei bilanci degli esercizi successivi, trovando una formula tale da assicurare la continuità del contributo.

Questo anche in considerazione delle ragioni esposte dal senatore Terracini, relative al fatto che l'istituto ha la necessità di programmare la sua attività anche per gli anni futuri: è evidente, infatti, che l'istituto — qualora non avesse una certa garanzia, sia pure solo morale, che il Parlamento interverrà anche negli anni successivi per assegnare il contributo — si verrebbe a trovare in serie difficoltà.

Ritengo, pertanto, che un ordine del giorno, nel quale si esprimesse il voto, da parte della 2ª Commissione del Senato, che il contributo, che ora può essere concesso con sicurezza di copertura solo per un esercizio finanziario, venga assicurato anche per gli anni successivi, o almeno per altri quattro anni, sarebbe quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. Trasmetterò senza indugio alla 5ª Commissione, perchè esprima il proprio parere, il nuovo testo emendato del disegno di legge e gli altri suggerimenti avanzati nel corso della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i

concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione ».

A Z A R A, relatore. Sono dolente di non poter riferire sul disegno di legge in quanto, essendo stato impegnato nei lavori dell'Assemblea di Strasburgo, non ho avuto alcuna notizia della convocazione della Commissione ed ho, quindi, lasciato a casa la relazione scritta che avevo già preparato.

Prego, pertanto, l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non vedo la ragione per cui si dovrebbe rinviare la discussione, dal momento che su tale questione siamo tutti d'accordo. Il testo del disegno di legge già presentato dal Governo alla Camera dei deputati concorda perfettamente con quello del senatore Terracini sulla necessità di prorogare al 31 luglio 1960 il termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione. Ha solo una diversa formulazione: nell'articolo unico di tale disegno di legge infatti, è stabilito: « Il termine fissato dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, per l'emanazione del provvedimento con il quale sono indetti i concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione per l'anno 1960 è prorogato fino al 31 luglio 1960 ».

La citazione della legge del 1952, che non si trova nel disegno di legge Terracini, è necessaria.

A Z A R A, relatore. Insisto nella mia richiesta di rinviare la discussione in quanto, al riguardo, avrei alcune osservazioni da fare.

Dal momento che la relazione è stata già da me preparata, sono pronto a riferire anche domani mattina.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Pregherei di non andare più in là di domani.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 28ª SEDUTA (30 giugno 1960)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta del senatore Azara, resta inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una seduta che terremo domani mattina.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi** » (1029) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto gli onorevoli colleghi che in ordine al disegno di legge in esame mi sono giunte innumerevoli istanze da parte di interessati, la qual cosa mi induce a dichiarare — certo di interpretare il pensiero di tutti i componenti la nostra Commissione — che nel trattare il problema noi agiremo come sempre, avendo cioè presenti massimamente i principi di giustizia, di equità e di opportuna valutazione delle esigenze dei singoli e dei gruppi, oltre che della collettività.

Comunico inoltre che, tenuto conto della particolare complessità e ampiezza del provvedimento in questione, ebbi ad incaricare una Sottocommissione — composta dai senatori Berlingieri, Jodice, Massari ed Antonio Romano — dell'esame preliminare del provvedimento.

La Sottocommissione, da me presieduta, si è riunita nella settimana scorsa e, al termine dei suoi lavori, ha incaricato il senatore Antonio Romano di riferire alla Commissione, in sostituzione del senatore Berlingieri, assente a causa di impegni familiari, che in un primo tempo era stato designato quale relatore.

Do pertanto la parola al senatore Antonio Romano che riferirà sul disegno di legge e sulle deliberazioni della Sottocommissione.

ROMANO, f.f. relatore. Onorevoli colleghi, l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie risale al regio decreto-legge dell'8 maggio 1924, numero 745, costituito da 167 articoli; disposizioni ancora in vigore perchè non incompatibili con quelle del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sugli impiegati civili dello Stato. Col decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, fu istituito il ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, ruolo soppresso con la legge 24 dicembre 1949, n. 983. Con la legge del 27 dicembre 1956, n. 1144, fu istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente 500 unità; e con la stessa legge fu aumentato l'organico delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. Seguirono le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874).

Altre modifiche furono apportate al ruolo organico del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie con la legge 27 febbraio 1958, n. 60.

Le modifiche e le innovazioni apportate dal 1924 in avanti hanno reso necessario il nuovo ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e dei dattilografi. Il ruolo del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie comprende 7109 unità, con l'assorbimento dei 361 aiutanti di cancelleria, secondo la legge 24 dicembre 1949, n. 983. Il ruolo del personale di dattilografia sarà il 1700 unità. Ventiquattro funzionari vengono addetti al servizio ispettivo.

Il disegno di legge è costituito da 183 articoli riportati sotto 12 titoli.

È prevista la classificazione del personale con le attribuzioni e conseguente distribuzione.

Per il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, le carriere sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto; i funzionari della carriera direttiva sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. La distinzione in funzionari direttivi e funzionari di concetto contribuisce

a precisare le attribuzioni e quindi le responsabilità.

I funzionari della carriera direttiva provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di Cancelleria e Segreteria, controllano l'osservanza delle disposizioni tributarie, vigilano sul personale di concetto e sui dattilografi.

I funzionari di concetto assistono i magistrati nelle udienze, ricevono gli atti giudiziari, segnano le registrazioni, rilasciano copie e svolgono compiti di carattere amministrativo; i funzionari di concetto possono solo in caso di vacanza o assenza fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia; è fatto divieto di adibire il personale di dattilografia per il compimento di atti per i quali è richiesto l'intervento del Cancelliere o del Segretario.

Sotto il titolo secondo il disegno di legge detta le norme per l'ammissione in carriera del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e quindi statuisce sullo svolgimento dei concorsi e sulla facoltà data al Ministro di bandire concorsi distrettuali. Questa facoltà è praticata anche presso altri Ministeri e serve a coprire i posti vacanti di alcuni distretti, meno ambiti.

Come è noto, ai concorsi per pubblici impieghi partecipano in gran parte giovani del Mezzogiorno, dei quali molti gradirebbero rimanere nelle proprie regioni; accade così spesso che gli uffici pubblici del nord difettano di personale ed a questo, appunto, si vuole provvedere con concorsi distrettuali (Corti di appello) ai quali possono partecipare cittadini di tutto il territorio della Repubblica, con impegno, riuscendo vincitori, di assumere servizio negli uffici del distretto cui si riferisce il bando di concorso.

Sempre sotto il titolo secondo è prevista la riserva di posti a favore di particolari categorie, riserva che non può superare la metà dei posti messi a concorso.

Il concorso per l'ammissione in carriera prevede prove scritte ed orali. Le prime vertono su nozioni di procedura civile, nozioni di procedura penale e ordinamento giudiziario, e servizi di cancelleria e segreteria. Le prove

orali vertono sulle stesse materie nonchè su nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari, su nozioni di diritto privato, su nozioni di diritto penale e su nozioni di statistica.

Il titolo di studio per l'ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Dopo il concorso ha inizio il periodo di prova, che dura sei mesi, durante i quali il vice cancelliere o il vice segretario svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali è destinato. Al periodo di prova segue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, su parere della Commissione di vigilanza istituita presso ogni Corte d'appello. Nel caso di giudizio sfavorevole, il tirocinio viene prorogato di altri sei mesi; qualora il giudizio sfavorevole venga confermato, il Ministro dichiara, con decreto, la risoluzione del rapporto di impiego.

Alle norme riguardanti il periodo di prova seguono le disposizioni sulle promozioni, che sono conferite per esame e per scrutinio.

Le promozioni per scrutinio sono conferite su proposta della Commissione centrale, previ pareri della Commissione di vigilanza per il personale addetto agli uffici giudiziari e dei capi di ufficio per i funzionari addetti al Ministero. La Commissione centrale, nel procedere allo scrutinio, determina i criteri di valutazione delle seguenti categorie di titoli: a) qualità del servizio prestato; b) cultura; c) operosità; d) condotta; e) attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

La promozione a Cancelliere di seconda classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice Cancellieri con quattro anni di effettivo servizio, compreso in questo il servizio di prova.

La promozione a Cancelliere di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. La nomina a Cancelliere capo di Pretura si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi i

funzionari che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio, nella carriera di concetto, di cui due anni presso la Pretura e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente. L'esame verte su tre prove scritte, cioè procedura civile ed elementi di diritto civile, procedura penale ed elementi di diritto penale, risoluzione di un quesito di carattere teorico-pratico concernente leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari. Per essere ammessi agli orali bisogna conseguire sette decimi agli scritti.

La promozione a Cancelliere capo di Tribunale e Segretario capo di Procura della Repubblica presso il Tribunale viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo.

La promozione a Cancelliere capo ed a Segretario capo di Corte d'appello viene conseguita mediante concorso per esami nel limite di un quinto dei posti disponibili; i rimanenti posti sono conferiti per scrutinio per merito comparativo.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio; le prove scritte vertono su procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale; nonchè sulla risoluzione di un quesito riguardante i servizi di Cancelleria.

La vostra Sottocommissione si è dichiarata contraria al colloquio. L'istituto del colloquio è riconosciuto in pratica poco tranquillizzante, specie quando vi è la garanzia dell'esame scritto.

La promozione a Cancelliere capo della Corte di cassazione od a Segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione è conferita per scrutinio.

Il titolo terzo si occupa del reclutamento del personale di dattilografia. Il personale è assunto mediante concorso per esami; questo verte su una prova scritta e su una prova di dattilografia. Il candidato deve essere fornito del diploma di istruzione media di primo grado.

Il titolo quarto prende in esame gli organi collegiali che sono centrali e periferici. Organi centrali sono il Consiglio di amministrazione, la Commissione centrale di scrutinio; organi periferici sono la Commissione di vigilanza e la Commissione di disciplina.

Sotto il titolo quinto il disegno di legge tratta le note di qualifica da attribuirsi ogni anno a ciascun funzionario della carriera direttiva e di concetto ed a ciascun dattilografo. Il rapporto informativo, che deve essere motivato, si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ». Il giudizio complessivo è comunicato all'interessato, il quale, entro trenta giorni, può proporre gravame alla Commissione di vigilanza per alcuni casi ed al Consiglio di amministrazione per altri casi.

Le norme del titolo sesto regolano l'assegnazione delle sedi, le applicazioni, i comandi. L'assegnazione delle sedi, in seguito a nomina, promozione, trasferimento deve essere fatta tenendo conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio dell'impiegato o dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianità di servizio e di sede. Tutte queste particolari istruzioni, comprese sotto l'articolo 72, tutelano il funzionario e fanno obbligo agli organi competenti di tener conto dei motivi dell'istanza. Ragioni di servizio possono giustificare l'applicazione del funzionario ad altro ufficio giudiziario o il comando presso altra Amministrazione.

Nel titolo settimo sono previsti i casi di incompatibilità derivanti da attività commerciale, industriale ed impiego alle dipendenze di privati.

Sotto lo stesso titolo è previsto il divieto di cumulo di impieghi pubblici.

Il titolo ottavo tratta i congedi, le aspettative, le disponibilità. Ogni impiegato ha diritto annualmente ad un mese di congedo con stipendio. Il congedo mira alla reintegrazione delle forze fisiche e quindi non è rinunciabile. Vi sono tre forme di congedo straordinario, quello per gravi motivi, per contrarre matrimonio, per sostenere esami. Vi è poi il congedo straordinario per il richiamo alle armi, il congedo straordinario per gravidanza e puerperio.

Vi sono tre casi di collocamento in aspettativa: l'aspettativa per il servizio militare di leva, che dura quanto dura il servizio militare; l'aspettativa per infermità, che non

può superare i 18 mesi; l'aspettativa per motivi di famiglia, che non può superare l'anno.

Il tempo trascorso in aspettativa è cumulabile ai fini della promozione in carriera.

La disponibilità ha luogo quando viene soppresso l'ufficio o ridotto l'organico.

Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare trovano la loro collocazione sotto il titolo nono. Il funzionario della carriera direttiva e di concetto e il dattilografo che violano i loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) censura; 2) riduzione dello stipendio; 3) sospensione dalla qualifica; 4) destituzione.

La censura, che è inflitta dal Capo dell'ufficio giudiziario, è una nota di biasimo per lievi trasgressioni. La riduzione dello stipendio, che non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, non può avere la durata superiore a sei mesi ed è inflitta per gravi negligenze in servizio, per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico, per comportamento non conforme al decoro delle funzioni, per violazione del segreto d'ufficio. Va rilevato che la riduzione dello stipendio importa il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio.

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio, con la privazione dello stipendio, che non può durare più di sei mesi. Questa sanzione viene inflitta nei casi in cui si applica la riduzione dello stipendio, qualora i fatti abbiano carattere di particolare gravità; viene altresì inflitta per denigrazione della Amministrazione, per uso dell'impiego a fini personali, per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno, per comportamento che produca interruzione e perturbamento nella continuità e regolarità del servizio, per tolleranza di abusi commessi dai dipendenti. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare.

La sanzione più grave è la destituzione, che si infligge: a) per atti che rivelano mancanza del senso dell'onore; b) per grave abuso di autorità e di fiducia; c) per atti che siano

in grave contrasto con la fedeltà dell'impiegato; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici; g) per gravi atti di insubordinazione.

L'articolo 113 prevede la riabilitazione del funzionario che abbia riportato la qualifica di ottimo per due anni successivi alla sanzione disciplinare. Nel caso in cui l'impiegato sia stato sottoposto a procedimento penale, si fa luogo alla sospensione obbligatoria quando contro l'impiegato sia stato emesso ordine o mandato di cattura. La sospensione facoltativa si applica quando, pur non essendo stato emesso ordine o mandato di cattura, la natura del reato sia particolarmente grave.

Le cause di cessazione del rapporto di impiego sono le dimissioni, la decadenza, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo. La decadenza dal servizio può derivare dalla perdita della cittadinanza italiana, in caso di accettazione di incarico da parte di autorità straniera, senza la autorizzazione del Ministero della giustizia; quando, senza giustificato motivo, il funzionario non assuma servizio nel termine stabilito; quando sia accertato che l'impiego fu conseguito con la produzione di documenti falsi.

La dispensa ha luogo per ragioni di salute o per incapacità.

Il collocamento a riposo per l'articolo 157 avviene al compimento del 65° anno di età.

La Sottocommissione si è dichiarata favorevole ad elevare tale limite a 70 anni, così come era previsto nel disegno di legge governativo, emendato dalla Camera dei deputati. Si è considerato che i magistrati vengono collocati a riposo a 70 anni (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), che uguale limite vige per gli ufficiali giudiziari (decreto Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229); che quindi non si giustifica un limite di età diverso per i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, che fanno parte dell'ordine giudiziario, come è detto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Fissando il limite di 70 anni per il collocamento a riposo va soppresso l'articolo 181, compreso sotto il titolo dodicesimo, delle disposizioni transitorie.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

28ª SEDUTA (30 giugno 1960)

Il titolo undicesimo comprende disposizioni varie riguardanti il segreto di ufficio, l'obbligo della residenza, l'obbligo della toga nella partecipazione alle udienze, l'orario di ufficio.

Il titolo dodicesimo comprende le disposizioni transitorie e di attuazione.

In conclusione, la vostra Sottocommissione propone l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti accennati all'articolo 46 (soppressione del colloquio), all'articolo 157 (elevazione del limite di età ad anni 70) e la conseguente soppressione dell'articolo 181.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riservo di esporre ampiamente alla Commissione, nella

prossima seduta, il mio pensiero, che non concorda con le conclusioni rese note dal senatore Antonio Romano a nome della Sottocommissione, ai cui lavori non ho avuto modo di partecipare.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari